

# ARTICOLO 19

DIRITTO DEI LAVORATORI MIGRANTI E  
DELLE LORO FAMIGLIE ALLA  
PROTEZIONE E ALL'ASSISTENZA

## ARTICOLO 19§1

### *Domanda A*

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha introdotto alcune modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In linea generale, il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

In particolare, con riferimento alle misure di integrazione sociale, ai sensi del d.lgs. n. 286/98 e sulla base del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali", il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato accordi di programma pluriennali con tutte le Regioni e Province autonome per l'attivazione e realizzazione di progetti in ambito regionale, rivolti ai settori della promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, dell'alfabetizzazione e apprendimento della lingua e della cultura italiana, della formazione, dell'accesso all'alloggio, della mediazione culturale.

Nello specifico, i progetti di promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari avviati dalle Regioni nel quadro dei suddetti accordi quadro, vengono realizzati con il contributo del Fondo nazionale per le politiche migratorie (di cui all'art. 45 del Testo Unico della Convenzione europea dei diritti umani) e non prevedono costi da parte dell'utenza immigrata; i progetti rientrano tra le priorità poste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 - "Documento programmatico per il triennio 2001-2003", relativo alla politica dell'immigrazione degli stranieri nel territorio italiano.

### *Domanda B*

In continuità con quanto già segnalato nel rapporto dell'Italia per il periodo di riferimento 1999-2000 e con il contributo di più recenti dispositivi legislativi, l'Italia rivolge grandi sforzi contro i rischi di discriminazione sulla base dell'appartenenza etnico-culturale e contro la diffusione di propaganda lesiva dei diritti culturali degli stranieri e dell'immigrazione in generale. In particolare, le disposizioni contenute nella Legge n° 654 del 1975 - di ratifica della convenzione di New York sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e il Decreto legge n. 122 del 26 aprile 1993, convertito con modificazioni nella legge n. 205 del 1993 "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa", forniscono dispositivi tesi a reprimere manifestazioni di intolleranza razziale e la professione di ideologie razziali in contrasto con i principi di uguaglianza e di democrazia. Inoltre, gli articoli 43 e 44 del Testo Unico sull'immigrazione (D.L. n. 286/1998) prevedono la possibilità di ricorrere su istanza di parte ad una azione civile sia contro privati che contro la pubblica amministrazione di fronte a comportamenti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi lesivi della dignità degli immigrati.

Infine, con il Decreto legislativo n.215 del 9 luglio 2003 è stata recepita la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, con legittimazione ad agire in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, da parte di associazioni ed enti, anche in caso di discriminazione collettiva che non permetta di individuare in modo diretto le persone lese dalla discriminazione. Il Decreto legislativo n.215/03, Art. 7, istituisce anche presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità, un "Ufficio per il contrasto delle discriminazioni", finalizzato alla promozione della parità di trattamento e alla rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di tutela, avente il compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale, attività di promozione della parità e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica.

## *Domanda C*

La legislazione vigente tende a favorire per quanto possibile la produzione di documentazione in lingua comprensibile al lavoratore immigrato.

L'articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che "Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato".

## **ARTICOLO 19 §2**

### *Domanda A*

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato, salvo alcune novità introdotte dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 ("Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo") che ha modificato il d.lgs. n. 286 del 1998. In particolare, per il rilascio del permesso di soggiorno ai lavoratori extracomunitari<sup>1</sup>, si segnalano le rilevanti novità introdotte dall'art. 5, e segnatamente la necessità di sottoporsi a rilievi fotodattiloscopici prima di entrare nel territorio dello Stato e la previsione del **contratto di soggiorno** (art. 6) come condizione per l'ammissione nello Stato per motivi di lavoro.

L'articolo 4 della legge n. 189 del 2002 ha inoltre modificato le precedenti disposizioni relative all'ingresso nel territorio dello Stato. Il nuovo testo del comma 2, prevede che «il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera».

Per quanto riguarda il permesso di soggiorno il nuovo art. 5 stabilisce che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente, muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

- in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;

---

<sup>1</sup> Vedi Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1 - Ambito di applicazione.

- in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un **permesso pluriennale**, a tale titolo, fino a tre annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del presente testo unico.

Possono soggiornare nel territorio dello Stato anche gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato sulla base della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni.

Nei casi di ricongiungimento familiare, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni.

#### *Domanda B*

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

#### **ARTICOLO 19 §3**

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

#### **ARTICOLO 19 §4**

#### *Domanda A*

Per quanto concerne la parità di trattamento in materia di remunerazione e di organizzazioni sindacali e contrattazione collettiva, segnaliamo che il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato. Alcune modifiche sono invece state introdotte con riferimento all'alloggio dalla legge 189/02. Attualmente, infatti, la garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore migrante, è subordinata all'ottenimento del contratto di soggiorno, così come disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, stipulato fra un datore di lavoro italiano, o straniero regolarmente soggiornante in Italia, e un prestatore di lavoro cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide deve contenere, tra l'altro, la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un **alloggio** per il lavoratore, che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

#### *Domanda B*

L'accesso alle misure di integrazione sociale è riservato a tutti gli stranieri (non appartenenti a Paesi dell'Unione europea) che dimostrino di essere in regola con le norme sul soggiorno in Italia contenute nel d.lgs. n. 189 del 30 luglio 2002 e della legislazione vigente in materia.

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle

locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

Per completezza di informazione, si allega l'estratto dell'indagine conoscitiva promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, cui l'Italia ha partecipato con la redazione di un apposito formulario.

**Table 4. Workers' rights and benefits**

Rights and benefits	Nationals	Regular migrant workers		Irregular migrant workers
		Permanent residents	Temporary or guest migrant workers	
To form or join workers' organizations	Yes	Yes	Yes	Yes
To protection against forced labour	Yes	Yes	Yes	Yes
To protection against discrimination at work	Yes	Yes	Yes	Yes
To minimum age of employment	Yes	Yes	Yes	Yes
To equal treatment with national workers in respect of wages	Yes	Yes	Yes	Yes
To equal treatment with national workers in respect of minimum wages	Yes	Yes	Yes	Yes
To join a social protection scheme	Yes	Yes	Yes	No
To protection against sexual harassment	Yes	Yes	Yes	Yes
To protection against ethnic and racial harassment	Yes	Yes	Yes	Yes
To access free public medical/health services	Yes	Yes	Yes	Yes
To free housing (e.g. for agricultural workers)	No	No	No	No
To be accompanied by family members	Yes	Yes	No	No
To public schooling for their children	Yes	Yes	Yes	Yes
To vote in local/national elections	Yes	No	No	No
To have access to legal proceedings in a language they understand	Yes	Yes	Yes	Yes

Rights and benefits	Nationals	Regular migrant workers		Irregular migrant workers
		Permanent residents	Temporary or guest migrant workers	
To adequate prevention of occupational accidents or diseases	Yes	Yes	Yes	Yes
To protection against forced labour, including as victim of trafficking	Yes	Yes	Yes	Yes

### ARTICOLO 19 §5

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

### ARTICOLO 19 §6

#### *Domanda A*

In linea generale, il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato. Tuttavia, l'articolo 23 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, ha introdotto alcune modifiche in materia di ricongiungimento familiare. In riferimento alla richiesta di informazioni del Comitato, sul motivo per il quale "il lavoratore migrante, per accogliere nel suo alloggio il figlio minore di 14 anni, deve ottenere l'autorizzazione del proprietario dell'alloggio", si riporta di seguito la pronuncia della Suprema Corte di cassazione in materia di ricongiungimenti familiari:

*Corte suprema di Cassazione (Civile) Sez. I, sent. n. 9793 del 26-07-2000, Haime ed altra c. Min. Interno (rv. 541082).*

« Ai sensi degli artt. 28, 29 e 30 del *D.Lgs. n. 286 del 1998*, lo straniero titolare di carta o permesso di soggiorno ultrannuale ha diritto di chiedere al Questore il nulla osta di ingresso per il ricongiungimento dei familiari indicati ai commi 1 e 2 dell'art. 29 del *D.Lgs. n. 286 del 1998* (art. 29 comma settimo), o di recare seco, direttamente in sede di ingresso nello Stato, quei familiari con i quali potrebbe essere operato il ricongiungimento (art. 29, comma quarto, del *D.Lgs. n. 286 del 1998*). Una volta attivata la procedura per l'ottenimento del nulla osta o del visto per l'ingresso nello Stato di un tal familiare, spetterà al familiare in questione in tal guisa regolarmente entrato (o al di lui genitore, se minorenne) attivare la successiva procedura per la concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 30 del *D.Lgs. n. 286 del 1998*, comma primo, lett. A). **A tali fini, le condizioni fissate per ottenere un tale ingresso in Italia del familiare, risultano fissate nell'ottica di una minima capacità di accoglienza del nucleo familiare di destinazione, sia sotto il profilo abitativo** (art. 29 del *D.Lgs. n. 286 del 1998*, comma terzo lett. A) sia sotto il profilo

reddituale (lett. B). Sotto un tal ultimo profilo si rende necessario che lo straniero richiedente il ricongiungimento possa assicurare con i propri mezzi leciti (e con quelli dei propri conviventi) un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (se deve essere congiunto un solo familiare) o al doppio o ad al triplo di detto importo (se devono essere ricongiunti due, tre familiari, o quattro e più) »

Si fa presente, inoltre, che in Italia sono promosse politiche ed interventi volti a favorire processi di riunificazione ed integrazione sociale delle famiglie di lavoratori immigrati.

Un dato che riconosce il forte incremento delle riunificazioni familiari è rappresentato dalla crescita delle famiglie immigrate in questi ultimissimi anni. Per il 2003 sono stati calcolati circa 300.000 minori presenti in Italia dei quali oltre 230.000 sono gli alunni stranieri inseriti nel mondo della scuola, con una crescita di quasi 50.000 bambini a scuola rispetto allo scorso anno. Molti di loro sono bambini e ragazzi di origine straniera residenti sul territorio nazionale nati all'estero e ricongiunti con le proprie famiglie di recente.

### ***Domanda B***

Con la legge n. 189 del 2002, sono state apportate modifiche al Testo Unico d.lgs. 286 del 1998 anche nell'ambito delle modalità di ricongiungimento familiare.

In base a tali modifiche, l'articolo 29 del Testo Unico stabilisce che lo straniero può chiedere il ricongiungimento per

- il coniuge non legalmente separato;
- i figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

In base alla nuova disciplina dettata dai commi 7, 8 e 9, la documentazione attestante i rapporti di parentela, coniugio e minore età, deve essere presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente opportunamente autenticata dall'autorità consolare italiana.

### ***Domanda C***

In base alla normativa vigente in materia, non è possibile rifiutare l'ingresso di un membro della famiglia del lavoratore migrante, già presente sul territorio italiano, a motivo del suo stato fisico o mentale.

### **ARTICOLO 19§7**

In materia di spese e di giustizia l'articolo 12, *lettera e)*, della legge n. 189 del 2002 stabilisce che lo straniero, qualora sia sprovvisto di un difensore, è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello

Stato alle stesse condizioni previste per il cittadino italiano, nonché, ove necessario, da un interprete.

## ARTICOLO 19§8

### *Domanda A*

L'art. 12 della legge n. 189 del 2002, contiene alcune modifiche alla precedente disciplina in materia di espulsione amministrativa. Fermo restando che:

- a) L'espulsione amministrativa può avvenire per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il ministro dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro degli Affari esteri.
- b) L'espulsione è disposta invece dal prefetto quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto, ovvero quando si è trattenuto nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

L'espulsione è in ogni caso disposta con decreto motivato, immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. L'autorità competente all'esecuzione è il questore che provvede tramite accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Fa eccezione a questa regola il caso in cui lo straniero sia espulso perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni senza che ne sia stato chiesto il rinnovo. In questa eventualità, il decreto di espulsione contiene un'intimazione a lasciare il Paese entro 15 giorni.

La legge 189/02 stabilisce inoltre che:

- Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 189 del 30 luglio 2002.
- Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato. Tali disposizioni si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il



giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore. Il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

- Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal decreto di espulsione (dai 5 ai 10 anni) ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.
- Il nulla osta all'espulsione non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
- Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
- Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo straniero che, già denunciato ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
- Salvo che sia diversamente disposto, il divieto opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.
- La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice.
- Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

- Lo straniero espulso che viene trovato, in violazione delle norme delle disposizione della legge n. 189 del 2002 nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena superiore nel massimo a due anni. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.
- L'espulsione dello straniero può essere disposta altresì per decreto motivato del giudice, nei seguenti casi:
  - 1) a titolo di misura di sicurezza (art. 15 del Testo unico) nei casi previsti dal codice penale, nel caso di condanna per uno dei delitti previsti agli articoli 380<sup>2</sup> e 381<sup>3</sup> c.p., o qualora il soggetto risulti socialmente pericoloso.
  - 2) a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione (art. 16, comma 1, del Testo unico), allorché il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo, ritenga di dover applicare una pena detentiva fino a 2 anni, senza che ricorrano le condizioni per la sospensione condizionale della stessa: in tal caso può sostituire la pena detentiva con l'espulsione per un periodo non inferiore a 5 anni.
  - 3) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione (art. 16, comma 5, del Testo unico) nei confronti dello straniero, identificato, detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni. L'espulsione in tal caso non è facoltativa, ma obbligatoriamente disposta dal magistrato di sorveglianza, che

---

<sup>2</sup> L'articolo 380 del codice di procedura penale fa riferimento ai seguenti delitti non colposi: delitti contro la personalità dello Stato; delitto di devastazione e saccheggio; delitti contro l'incolumità pubblica; delitto di riduzione in schiavitù, delitto di prostituzione minorile, delitto di pornografia minorile, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione; delitto di furto, quando è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi; delitti di furto in abitazione e furto con strappo; delitto di rapina previsto e di estorsione; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale; delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete, delle associazioni di carattere militare; delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso; delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere.

<sup>3</sup> L'articolo 381 c.p.p. fa riferimento ai seguenti delitti: peculato mediante profitto dell'errore altrui; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive; corruzione di minorenni; lesione personale; furto; danneggiamento aggravato; truffa; appropriazione indebita; alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.

decide con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero.

- L'espulsione non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di venti giorni. L'esecuzione del decreto di espulsione è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena. La condanna con provvedimento irrevocabile per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

### ***Domanda B***

In base alle nuove disposizioni dell'art. 12 della legge n. 189 del 2002, il decreto di espulsione può essere impugnato, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento, presentando ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

Il ricorso può essere sottoscritto personalmente e presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria.

Il tribunale accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

### **ARTICOLO 19§9**

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

### **ARTICOLO 19§10**

Il quadro normativo di riferimento è rimasto invariato.

### **ARTICOLO 19§11**

Si rileva come nelle scuole italiane vada rafforzandosi la presenza di alunni stranieri: nell'anno scolastico 2000/01 risultano presenti nelle scuole italiane 147.406 alunni di cittadinanza non italiana,

pari all'1,84% dell'intera popolazione scolastica, dei quali il 56,35% è di nazionalità extraeuropea; nell'anno scolastico 2001/02 tale presenza sale a 181.767 alunni, pari al 2,31% (con il 55,65% di stranieri provenienti da paesi extraeuropei). La presenza di minori stranieri è più alta nelle scuole elementari e la quota si abbassa progressivamente fino alle scuole superiori, anche se nei due anni presi in esame si registra un rilevante incremento delle presenze di alunni stranieri nelle scuole medie e nelle scuole superiori – in particolare istituti tecnici e professionali – rispetto agli anni scolastici precedenti.

Relativamente alle provenienze, in Italia sono rappresentate ben 186 etnie diverse, distribuite sul territorio nazionale in maniera molto variegata.

L'applicazione dell'art. 38 del D.lgs. 286/98, che regola gli interventi a favore degli stranieri immigrati in Italia, richiede quindi una differenziazione di interventi sul piano locale, a partire da quello regionale, per meglio soddisfare le diverse esigenze riguardo alla consistenza numerica di alunni presenti nelle scuole dei diversi ordini e gradi e alle loro etnie di provenienza.

In applicazione del citato articolo, per quanto concerne l'accoglienza e l'integrazione degli studenti immigrati, sono state avviate e sono proseguite attività mirate all'integrazione dei minori e degli adulti nelle scuole; si tratta di attività a sostegno alle strutture scolastiche regionali e alle istituzioni scolastiche per l'attivazione di azioni che favoriscano l'accesso, l'accoglienza e il pieno inserimento degli alunni stranieri, soprattutto extracomunitari.

In particolare vengono segnalate le seguenti attività :

1. attuazione degli artt. 5 e 29 del CCNI Comparto scuola – 1999, che prevede l'incremento del fondo d'istituto delle scuole con una presenza significativa di alunni stranieri. Con apposite Circolari Ministeriali sono stati annualmente assegnati specifici fondi (per un ammontare annuo di euro 5.164.600, pari a dieci miliardi di lire) destinati a sostenere l'azione del personale della scuola impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi nelle zone a forte processo immigratorio. Per il dettaglio dell'utilizzazione delle somme, si allegano le rispettive tabelle (All. 1 e 2), compilate sulla base dei dati rilevati attraverso il monitoraggio svolto dalle amministrazioni scolastiche regionali.
2. attivazione di corsi di lingua per cittadini extracomunitari, per i quali, nell'anno 2001 il Ministero della Pubblica Istruzione ha provveduto ad assegnare, a livello regionale, fondi destinati all'attivazione di corsi di lingua per i cittadini extracomunitari, per un totale di 1.200.000.000 di lire. Per il dettaglio dell'utilizzazione delle somme, si allega la tabella (All. 3), compilata sulla base dei dati rilevati attraverso il monitoraggio svolto dalle amministrazioni scolastiche regionali.
3. indicazioni e sostegno all'attuazione dei progetti regionali collegati al Progetto A.L.I. – Accoglienza, Lingua, Intercultura – teso a diffondere a livello locale le prassi dell'accoglienza, dell'integrazione e della generale azione di educazione interculturale. Il progetto prevede :
  - a) l'attuazione di interventi specifici di formazione del personale scolastico, da attuarsi in collaborazione con le agenzie locali, partendo dalla situazione territoriale e dalle esigenze specifiche e individuando le modalità di formazione ritenute più idonee;
  - b) interventi specifici a favore degli alunni e delle loro famiglie, anche attraverso l'attivazione di reti fra scuole, reti istituzionali ed interistituzionali, al fine di realizzare iniziative locali, in collaborazione con enti e strutture locali, atte a favorire l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri, minori e adulti.

4. indicazioni e sostegno all'attuazione di progetti specifici e realizzazione di iniziative da parte delle scuole e/o degli Uffici Scolastici Regionali.

Alle iniziative specifiche sopra descritte, sono da aggiungere, inoltre, tutti gli interventi di carattere culturale e formativo per il personale scolastico e per gli studenti – in particolare attività di formazione e di aggiornamento destinate ai docenti sulle prassi dell'accoglienza e dell'inserimento degli alunni stranieri e sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua – realizzate a livello nazionale, anche attraverso interventi di formazione a distanza svolti in collaborazione con la RAI (Radio Televisione Italiana), e a livello regionale, anche in collaborazione con le agenzie formative locali e con le Università.

#### **ARTICOLO 19§12**

Particolare interesse rivestono le iniziative culturali per il mantenimento della lingua e della cultura del paese d'origine (L. 15 dicembre 1999, n. 482 – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), in quanto sul territorio italiano sono presenti anche insediamenti storici di lingua albanese e romancia che vengono riconosciuti e tutelati dalla legge stessa.

Si precisa che le circolari ministeriali relative ai finanziamenti e le iniziative adottate a livello nazionale e regionale non prevedono una specifica destinazione delle somme a corsi di lingua italiana per stranieri e a corsi di lingua madre per i figli di lavoratori stranieri ma, con riferimento a quanto previsto dalla normativa italiana, prevedono attività che favoriscono l'accoglienza e l'integrazione dei minori e adulti stranieri, fra le quali rientra anche l'attivazione dei suddetti corsi.